



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di porto della Spezia

(Largo Michele Fiorillo 2 – 19124 La Spezia)

Tel. +3901872581238 – Fax +390187770510

www.guardiacostiera.it/la-spezia - e-mail cplaspezia@mit.gov.it

ORDINANZA N. 14/2023

OGGETTO: regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto della Spezia.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto della Spezia:

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss. mm. e ii.;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 concernente il “Riordino della legislazione in materia portuale” e ss. mm. e ii.;
- VISTA** la Circolare n. 11 in data 19 marzo 2019 della Dir. Generale per la vigilanza sulle autorità portuali 2^a Div. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “*Linee guida per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo codice dei contratti pubblici della Circolare n. 13961 del 18 dicembre 2013 e ss.mm. e ii.*”;
- VISTO** il proprio Decreto n. 05 in data 22 marzo 2019 col quale, in ottemperanza al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria, è stato limitato a n. 1 (uno) il numero dei prestatori del servizio di rimorchio nel porto e nella rada della Spezia;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 inerente alla “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali” di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il “Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto della Spezia” in data 18 aprile 2007 e ss. mm. e ii., approvato con Decreto dell’allora Ministero dei Trasporti in data 04 maggio 2007;
- VISTA** la nota prot. n. 24238 in data 18 dicembre 2019 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale con la quale è stata espressa l’intesa in merito all’organizzazione del servizio di rimorchio nel porto e nella rada della Spezia, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14, comma 1-ter, della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e ss. mm. e ii.;
- VISTA** la documentazione della gara a procedura aperta per l’affidamento della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale nel porto e nella rada della Spezia (C.I.G. 8874266BF6) e gli atti ivi richiamati;
- VISTI** i propri Decreti nn. 06 e 35 rispettivamente in data 10 febbraio e 14 luglio 2022, recante “*Procedura aperta - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio di cui all’art. 101 del codice della navigazione, nel porto della Spezia; Codice C.I.G. 8874266BF6*”;

VISTO	il proprio foglio prot. n. 47722 in data 19 settembre 2022 con cui è stato dato avvio al procedimento istruttorio per l'approvazione del nuovo regolamento del locale servizio di rimorchio portuale;
VISTO	il parere favorevole espresso con nota prot. n. 1662 in data 22 settembre 2022 dalla Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori (Federimorchiatori);
VISTO	il parere favorevole espresso con nota prot. n. 2931/22 in data 26 settembre 2022 dall'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori (Assorimorchiatori);
VISTO	il parere favorevole espresso con nota foglio s.n.p. in data 26 settembre 2022 dalla Confederazione Italiana Armatori (Confitarma);
VISTO	il parere favorevole espresso con nota prot. n. 225 in data 07 ottobre 2022 dall'Associazione Italiana dell'Armatore (AssArmatore);
VISTO	il parere favorevole espresso con nota prot. n. 221-MP/am in data 11 ottobre 2022 dalla Federazione Nazionale Agenti Raccomandatori marittimi e mediatori marittimi (Federagenti);
VISTO	il proprio foglio prot. n. 61177 in data 16 novembre 2022 con cui è stata richiesta all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale l'intesa per il regolamento in parola;
VISTO	il foglio prot. n. 31396 in data 16 novembre 2022 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha manifestato la propria intesa per il regolamento di cui sopra;
VISTO	il proprio foglio prot. n. 62378 in data 23 novembre 2022 con la quale questa Capitaneria di porto, ai sensi dell'art. 102 del Codice della navigazione, ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il " <i>Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada della Spezia</i> " per la successiva disamina ed approvazione ministeriale;
VISTO	il Decreto del 28 novembre 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, inviato con nota prot. n. 37313 in data 29 novembre 2022, con il quale è stato approvato il " <i>Regolamento del servizio di rimorchio nel porto e nella rada della Spezia</i> " sopra richiamato;
VISTO	l'atto di concessione stipulato in data 28 ottobre 2022 al n. 04/22 del Registro degli atti e al n. 07/22 Repertorio degli atti e registrato dall'Agenzia Entrate della Spezia in data 28 novembre 2022 n. 328 – serie 1 - unitamente al relativo "Allegato A", con cui la Capitaneria di porto della Spezia ha concesso alla "Rimorchiatori Riuniti Spezzini – Imprese Marittime e Salvataggi S.r.l." l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada della Spezia per la durata di anni 15 (quindici);
VISTO	il Decreto n. 415 in data 22 dicembre 2022 con il quale il Direttore Marittimo della Liguria ha approvato l'atto di concessione per il servizio di rimorchio portuale alle navi nel porto e nella rada della Spezia con durata 15 (quindici) anni;
VISTA	la nota prot. n. 48635 in data 28 dicembre 2022 con la quale la Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova ha comunicato alla Direzione marittima della Liguria il superamento del riscontro preventivo amministrativo contabile, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 al numero 95 in data 27 dicembre 2022;
CONSIDERATO	che il Decreto n. 415 in data 22 dicembre 2022 del Direttore Marittimo della Liguria è stato ammesso alla registrazione in data 24 gennaio 2023 al n. 3 dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo Liguria;

- RITENUTO** pertanto necessario, in armonia con la documentazione di gara, rendere esecutivo il nuovo “*Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada della Spezia*” già approvato in data 28 novembre 2022 col sopracitato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne;
- TENUTO CONTO** dell’esito delle riunioni cui hanno preso parte le associazioni di categoria a seguito delle conferenze di servizi indette dalla Capitaneria di porto della Spezia sull’organizzazione del servizio di rimorchio da porre in gara e i relativi pareri emessi;
- VISTI** gli articoli 17, 26, 66, 101, 102 e seguenti del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60, 138 e 139 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTI** gli atti d’ufficio

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

ORDINA

Articolo 1

A far data dalle ore 00:01 del 01 febbraio 2023, è reso esecutivo l’allegato “Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada della Spezia”, approvato in data 28 novembre 2022 con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne.

Articolo 2

Con l’entrata in vigore del presente provvedimento è da intendersi abrogato il “Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto della Spezia” in data 18 aprile 2007 e ss. mm. e ii., approvato con Decreto dell’allora Ministero dei Trasporti in data 04 maggio 2007 in premessa citato.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza e all’allegato Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1171, 1174, comma 1, e 1175 del Codice della navigazione e/o comunque ai sensi della normativa vigente e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.

Articolo 4

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia – ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Alessandro DUCCI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE, IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Alla Capitaneria di porto di La Spezia
cp-laspezia@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Approvazione del regolamento locale del servizio di rimorchio.

Con riferimento alla nota n. 62378 del 23.11.2022 si trasmette copia del decreto di approvazione del regolamento locale del servizio di rimorchio avente data pari alla presente.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Patrizia Scarchilli

Via dell'Arte 16 00144 Roma
tel. 0659084530.
riferimento:
La spezia reg rimorchio
mariacristina.farina@mit.gov.it
dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 102 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30.3.1942, n. 327;

VISTO l'articolo 14 della legge n. 84/94 e ss. mm. e ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. e ii. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la nota n. 62378 del 23.11.2022 con cui la Capitaneria di porto di La Spezia, acquisita l'intesa con l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, ha trasmesso per l'approvazione il testo del regolamento locale di rimorchio per il porto di La Spezia;

VISTI i pareri delle associazioni di categoria interessate

DECRETA

E' approvato, ai sensi dell'articolo 102 del codice della navigazione, il regolamento locale per il servizio di rimorchio nel porto di La Spezia, nel testo predisposto dal competente Capo del Compartimento marittimo ed allegato al presente decreto.

28 novembre 2022

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA

LARGO MICHELE FIORILLO, 2 – 19124 – LA SPEZIA (SP)
P.E.C. cp-laspezia@pec.mit.gov.it

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO
NEL PORTO E NELLA RADA DELLA SPEZIA**

**Articolo 1
(Definizioni)**

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) Amministrazione centrale:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) Autorità marittima:** la Capitaneria di porto della Spezia, con sede in La Spezia (SP) al Largo M. Fiorillo, 2;
- c) Comprensorio portuale della Spezia:** l'ambito portuale che forma oggetto della concessione del servizio di rimorchio nel porto della Spezia, ovvero lo specchio acqueo compreso fra la terra ferma e la congiungente TORRE SCUOLA – CASTELLO DI LERICI;
- d) Concessione:** l'atto stipulato dall'Autorità marittima col soggetto concessionario del servizio;
- e) Concessionario:** il concessionario del servizio di rimorchio portuale nel Comprensorio portuale della Spezia;
- f) Rada della Spezia:** i limiti della rada della Spezia, così come definiti da provvedimento normativo della Capitaneria di porto della Spezia, sono i seguenti:
 - “rada esterna” è quella fascia di acque del golfo compresa tra la congiungente scoglio del Tinetto, boa n. 1709 (E.F.) e Punta Bianca del Golfo della Spezia;
 - “rada interna” è la zona di mare interna alla diga foranea;
- g) Regolamento:** il presente regolamento per la disciplina del Servizio di rimorchio;
- h) Servizio di rimorchio (anche “Servizio”):** il servizio di trazione, spinta o assistenza a navi, natanti, navi minori e galleggianti, volto ad agevolare e cooperare all'esecuzione delle manovre di accosto ed allontanamento dalla banchina delle navi in arrivo ed in partenza dal porto, in cui i rimorchiatori non prendono quindi in consegna l'elemento rimorchiato e in cui la responsabilità della manovra è a carico del Comando della nave assistita, secondo quanto previsto all'articolo 103 del Codice della Navigazione (cd. rimorchio portuale). Per chiarezza, il servizio di cd. rimorchio trasporto è escluso dall'ambito di applicazione del Regolamento.

Articolo 2

(Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione)

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto n. 05/2019 del 22.03.2019 della Capitaneria di porto della Spezia, il numero dei prestatori del servizio di rimorchio nel porto e nella rada della Spezia è limitato ad 1 (uno) concessionario. Pertanto, il servizio di rimorchio

portuale, quale servizio d'interesse generale finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo, è svolto su concessione, rilasciata dal Capo del Compartimento marittimo della Spezia, ai sensi dell'articolo 101 del Codice della Navigazione, e le relative tariffe sono determinate dall'Autorità marittima, applicando i vigenti criteri e meccanismi stabiliti dall'Amministrazione centrale.

Il Regolamento definisce le norme per lo svolgimento del Servizio e le caratteristiche dei mezzi da impiegare, ai sensi dell'articolo 102 del Codice della Navigazione.

Il Servizio di rimorchio è svolto nel comprensorio portuale della Spezia, così come definito all'articolo 1 del Regolamento.

Articolo 3

(Facoltatività e programmazione del servizio)

L'uso dei rimorchiatori da parte delle navi è di massima facoltativo, tuttavia l'impiego dei rimorchiatori può essere temporaneamente reso obbligatorio in particolari casi o per determinati tipi di naviglio che l'Autorità marittima ritenga di precisare con propria ordinanza.

Resta, altresì, facoltà del Comandante del porto imporre l'uso di uno o più rimorchiatori da parte delle navi, quando se ne palesasse la necessità, nell'interesse della sicurezza del porto e degli impianti, o per sfavorevoli condizioni del tempo o per altre cause.

Salve diverse intese tra il Concessionario e l'armatore a seconda delle circostanze, o comunque salve diverse indicazioni provenienti dall'Autorità marittima, il servizio di rimorchio è prestato dai rimorchiatori avvalendosi di cavo singolo.

Ad eccezione delle navi militari, nazionali ed estere, le navi che intendono avvalersi del servizio di rimorchio devono servirsi dei rimorchiatori autorizzati.

Eventuali rimorchiatori supplementari prenotati secondo quanto previsto dal successivo articolo 5, lettera a), e non disdetti almeno un'ora prima dall'orario previsto per l'esecuzione della manovra daranno luogo all'addebito del Servizio.

I servizi resi dai rimorchiatori del Concessionario al di fuori dell'ambito del Regolamento e dell'Atto di Concessione dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa istanza del Concessionario che dovrà specificare lo scopo e le modalità esecutive del servizio.

Articolo 4

(Rimorchio di navi minori, natanti e galleggianti)

Qualora i mezzi del concessionario non risultino idonei, per caratteristiche e tipologia, all'esecuzione del servizio di rimorchio nei confronti di navi minori e i galleggianti, il servizio può essere effettuato da altri mezzi navali idonei, previo nulla-osta del concessionario ed espressamente autorizzato dall'Autorità marittima.

Le tariffe per le prestazioni di cui sopra sono stabilite d'accordo tra le parti, non trovando applicazione per tali servizi le Ordinanze Tariffarie vigenti.

Articolo 5

(Organizzazione del servizio di rimorchio)

Al fine di garantire costante continuità, senza ritardi, delle operazioni commerciali e dovendo assicurare un idoneo servizio presso il comprensorio portuale della Spezia, l'organizzazione del Servizio di rimorchio presuppone il rilascio di titoli demaniali idonei a garantire ormeggi ai rimorchiatori e di adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di impresa, che il Concessionario richiede all'Autorità di Sistema Portuale competente, ed è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) disponibilità di un organico minimo di personale marittimo di almeno 10 (dieci) equipaggi, composti al minimo ciascuno da 1 (uno) Comandante, 1 (uno) Direttore di Macchina e 1 (uno) Marinaio, a seconda della tipologia del rimorchiatore così come indicato nelle rispettive tabelle minime di armamento e nel CCNL in vigore, e inseriti in un'organizzazione del lavoro che consenta la seguente disponibilità dei mezzi di prima linea su base giornaliera:

Fascia oraria	Rim.ri disponibili	Rim.ri Supplementari	Rim.ri di Guardia
00-06	2	1**	1
06-08	3	1*	1
08-10	3	1*	1
10-12	4	0	1
12-15	2	1*+1***	1
15-18	2	1*+1***	1
18-24	1	1*+1****	1
Totale espresso in ore di servizio prestato	50	34	24

Il rimorchiatore di guardia, con disponibilità h 24, deve essere pronto a muovere a richiesta delle navi e ogni qualvolta l'Autorità marittima lo richieda per eventuali necessità relative alla sicurezza del porto e delle navi in esso ormeggiate.

La disponibilità di rimorchiatori supplementari è vincolata alle seguenti condizioni:

- i rimorchiatori supplementari indicati con un * sono disponibili, reperibili al massimo entro 1 (una) ora rispetto all'orario previsto per il servizio, nel limite del rispetto delle vigenti leggi in materia di ore di lavoro e di riposo a bordo, senza prenotazione;
- il terzo rimorchiatore nella fascia 00-06, indicato con **, è disponibile solo su prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente;
- il quarto rimorchiatore nella fascia 12-18, indicato con ***, è disponibile su prenotazione, con 24h di anticipo e per le sole manovre che impiegano contemporaneamente 4 unità in assistenza alla stessa nave.
- il secondo rimorchiatore nella fascia 18-24, indicato con *, è disponibile, su prenotazione, con preavviso di 1h; sempre nella medesima fascia un terzo rimorchiatore indicato con ****, è disponibile, su prenotazione, con preavviso di 6h;
- un ulteriore rimorchiatore avente dimensioni e pescaggio ridotto, disponibile con un preavviso di 2 (due) ore rispetto al previsto impiego.

b) organizzazione del lavoro modulata tramite una turnazione che consenta il presidio dei mezzi di guardia e reperibili in modo tale da garantire un impiego immediato degli stessi, nel rispetto delle normative internazionali, unionali e nazionali in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dell'orario di lavoro e di riposo.

c) conoscenza della lingua italiana, mediante possesso di certificazione almeno di livello B1 (*Common European Framework of Reference for Languages*), da parte di eventuali componenti stranieri degli equipaggi;

d) disponibilità, in base a idoneo titolo giuridico, del seguente numero di rimorchiatori iscritti nel primo Registro Italiano:

- I. prime linee (ovvero i rimorchiatori necessari per garantire l'erogazione ordinaria del servizio): 4 (quattro), da impiegare ciascuno per almeno 300 (trecento) giorni su base annua;
- II. seconde linee (ovvero i rimorchiatori sostitutivi o necessari a fronteggiare picchi di domanda e/o situazioni di emergenza): 1 (uno) rimorchiatore;
- III. un ulteriore rimorchiatore avente lunghezza fuori tutto massima di 18,00 mt, larghezza massima di 5,00 mt e pescaggio massimo di 3,00 mt, apparato motore con potenza complessiva non inferiore a 500 kW e tiro a punto fisso non inferiore a 10 Tonnellate; tale mezzo, non classificabile né come prima linea, né come seconda linea, verrà impiegato specificamente nelle manovre che richiedessero operazioni in condizioni di acque ristrette e bassi fondali, e solo in sostituzione dei mezzi di prima linea qualora questi non fossero ritenuti idonei allo scopo.

e) possesso, con riferimento alla flotta, delle seguenti caratteristiche tecniche minime:

- I. n. 1 (uno) dei 4 (quattro) rimorchiatori di prima linea dovrà essere di tipologia "ASD", ovvero "Voith", avere tiro a punto fisso non inferiore alle 80 tonnellate, dovrà essere dotato di dotazione "REC-OIL" (o altra dicitura analoga rilasciata da un ente tecnico accreditato IACS) e di dotazione "Salvage" (o altra dicitura analoga rilasciata da un ente tecnico accreditato IACS);
- II. n. 2 (due) dei 4 (quattro) rimorchiatori di prima linea dovranno essere di tipologia "ASD", ovvero "Voith", avere tiro a punto fisso non inferiore alle 70 tonnellate, dovranno una lunghezza fuori tutto massima di 27,00 mt. ed essere dotati di albero abbattibile;
- III. n. 1 (uno) dei 4 (quattro) rimorchiatori di prima linea dovrà possedere notazione di classe addizionale "FFQ1" (o altra dicitura analoga rilasciata da un ente tecnico accreditato "IACS");
- IV. n. 1 (uno) rimorchiatore di prima linea dovrà possedere notazione di classe "ESCORT";
- V. il quarto rimorchiatore di prima linea dovrà avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza fuori tutto massima di 30,00 mt. – larghezza 11,00 mt.;
- VI. il rimorchiatore di seconda linea dovrà avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza fuori tutto massima di 30,00 mt. – larghezza 10,00 mt.;
- VII. tutti i rimorchiatori sono armati ed equipaggiati anche allo scopo di prestare soccorso.

Resta inteso, in ogni caso, che il Concessionario è tenuto a mantenere, per tutta la durata della Concessione, le caratteristiche e il numero dei rimorchiatori indicati nell'atto di Concessione.

I rimorchiatori indicati nell'Atto di Concessione possono essere sostituiti, in via definitiva, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo successivo del Regolamento.

Articolo 6

(Sostituzione dei rimorchiatori)

Tutti i rimorchiatori, indicati nell'Atto di Concessione, restano vincolati all'espletamento del servizio per l'intera durata della Concessione e possono essere sostituiti, in via definitiva, solo da rimorchiatori uguali o superiori per caratteristiche tecniche, a seguito di apposita istruttoria avviata, d'ufficio o su istanza del Concessionario, da parte dell'Autorità marittima, secondo le modalità e le indicazioni impartite dall'Amministrazione centrale.

L'impiego delle seconde linee deve essere comunicato dal Concessionario all'Autorità marittima e, solo nel caso in cui il loro impiego riduca le giornate d'impiego delle prime linee al di sotto del limite minimo dei 300 giorni su base annua (per ciascun rimorchiatore di prima linea), deve essere adeguatamente motivato dal Concessionario e autorizzato dall'Autorità marittima.

In relazione all'evolversi delle normative europee, nazionali e internazionali in ambito ambientale ed in funzione del raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica e della riduzione di emissioni in atmosfera in ambito portuale, l'eventuale sostituzione di rimorchiatori in concessione con unità dotate di sistemi propulsivi comportanti un minore livello di emissioni sarà favorita anche in deroga alle procedure relative alla sostituzione dei rimorchiatori a propulsione con combustibili tradizionali.

Articolo 7

(Ripristino dell'età media della flotta)

Al tempo medio di vigenza della concessione, l'età media della flotta deve essere ripristinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione del servizio e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione centrale.

La sostituzione dei rimorchiatori necessaria al fine di aggiornare l'età media della flotta non costituisce un cambiamento dell'organizzazione del servizio e non può, quindi, determinare alcun adeguamento del costo complessivo di erogazione del servizio stesso.

Articolo 8

(Sostituzione dei Capi Servizio)

Nel caso di sostituzioni dei Capi Servizio, le formalità di imbarco e sbarco dovranno essere sottoposte al visto preventivo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto *pro tempore*. Tale procedura si rende necessaria al solo fine del mantenimento delle qualifiche e delle caratteristiche professionali degli equipaggi offerti dal concessionario durante la procedura di affidamento.

Articolo 9

(Misure di Maritime Security)

Il personale del Concessionario del servizio di rimorchio del porto della Spezia è tenuto al rispetto del vigente Piano di Sicurezza Portuale (*Port Security Plan*) nonché delle pertinenti disposizioni inerenti la *maritime security* emanate dalle competenti autorità.

Articolo 10

(Ulteriori obblighi del Concessionario)

Il Concessionario deve provvedere all'adempimento dei seguenti ulteriori obblighi:

- a)** dotare i rimorchiatori di prima e seconda linea di attrezzature per l'assistenza a navi incendiate o comunque sinistrate, di idonee apparecchiature RTF, di pompe di prosciugamento e di allagamento di adeguata potenza, e del relativo corredo di tubi e manichette;

- b)** dotare i rimorchiatori di prima e seconda linea di sistemi parascintille installati in prossimità dei fumaioi, ovvero installati lungo il sistema di scarico;
- c)** disporre di idonea apparecchiatura elettrica per il taglio di catene o per altre emergenze;
- d)** tutte le unità dovranno essere dotate di apparecchiature VHF in grado di trasmettere e ricevere anche sulle stesse frequenze degli analoghi apparecchi in dotazione alla Capitaneria di porto della Spezia;
- e)** garantire l'ascolto radio continuo sui canali VHF 16 e 13 per tutta la durata del servizio;
- f)** durante la notte, il rimorchiatore di guardia deve tenere acceso e ben visibile da tutto l'orizzonte un fanale rosso in testa d'albero;
- g)** su ordine dell'Autorità marittima, provvedere all'aggiunta di ulteriori rimorchiatori di guardia rispetto a quelli previsti, nei limiti di quanto indicato all'articolo 5.a, qualora tale aggiunta sia necessaria al fine di garantire la sicurezza, in relazione a condizioni meteo particolarmente avverse o altre circostanze eccezionali;
- h)** tenere sempre in funzione il dispositivo AIS di bordo su tutti i mezzi in concessione, ad esclusione del mezzo di cui al precedente articolo 5, lettera d), punto III);
- i)** designare un responsabile a terra del servizio, reperibile h24, il quale è tenuto ad ottemperare a quanto disposto dall'Autorità marittima, per quanto concerne l'impiego dei rimorchiatori; le generalità ed i contatti (telefono e e-mail) del responsabile devono essere forniti all'Autorità marittima;
- j)** organizzare la turnazione dei rimorchiatori, sulla base della programmazione dei lavori di ordinaria manutenzione, al fine di assicurare, in ogni circostanza, l'efficace svolgimento del servizio;
- k)** garantire l'efficienza di tutti i rimorchiatori (prima e seconda linea), i quali devono comunque essere pronti, in ogni circostanza, a rispondere a qualsiasi esigenza avanzata dall'Armatore e dell'Autorità marittima;
- l)** provvedere affinché tutto il personale imbarcato sui rimorchiatori svolga esercitazioni per l'impiego delle dotazioni di cui sopra con frequenza adeguata secondo le normative nazionali ed internazionali vigenti;
- m)** ferme restando le previsioni degli articoli 70 e 107 del Codice della Navigazione e i doveri incombenti alle navi in genere e ai rimorchiatori in specie per l'assistenza e il salvataggio delle navi e degli aeromobili sinistrati, anche al di fuori del comprensorio portuale della Spezia, i rimorchiatori in Concessione, in quanto armati ed equipaggiati anche allo scopo di prestare soccorso, hanno l'obbligo di mettersi immediatamente a disposizione dell'Autorità marittima ogni qual volta si verifichino condizioni meteomarine avverse o situazioni di emergenza a causa di sinistro in porto e nella rada;
- n)** pagare il canone annuo previsto in Concessione, salvi esoneri totali o parziali da tale obbligo nella misura stabilita dal Capo del Compartimento Marittimo, e quale contropartita rispetto all'impegno del Concessionario di assicurare gratuitamente quei servizi che lo stesso Capo del Compartimento riterrà opportuno richiedere nell'interesse del servizio del porto ed in aggiunta a quelli previsti dagli articoli 70 e 107 del Codice della Navigazione;

- o)** ottemperare a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di Concessione;
- p)** nell'ipotesi di manutenzione straordinaria, a seguito di avaria/sinistro, il Concessionario è autorizzato a effettuare i lavori allo scopo di rendere immediatamente operativi i propri mezzi comunicando preventivamente all'Autorità marittima tempi e modalità di esecuzione.

Articolo 11

(Decadenza della Concessione)

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, e in particolare di quella comminata dall'articolo 1171 del Codice della Navigazione, il Capo del Compartimento Marittimo può dichiarare la decadenza della Concessione, nei seguenti casi:

- a)** per mancata esecuzione, nei termini assegnati, degli obblighi e degli impegni previsti nell'atto di Concessione o imposti da norme di legge o da regolamenti;
- b)** per abuso della Concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;
- c)** per omesso pagamento del canone, quando il Concessionario non ne sia stato espressamente esentato;
- d)** per mancato adempimento del Concessionario a provvedere, entro un congruo termine, alle maggiori attrezzature rese necessarie dall'intervenuto aumento del traffico navale;
- e)** per avere distolto, senza preventivo assenso dell'Autorità marittima, le unità adibite al servizio di rimorchio e vincolate nell'atto di Concessione;
- f)** per mancata presentazione della documentazione necessaria per l'aggiornamento periodico delle tariffe, nei termini e secondo le modalità impartite dall'Amministrazione centrale.

Prima di decretare la decadenza, il Capo del Compartimento Marittimo fissa il termine entro il quale il Concessionario possa presentare le proprie deduzioni.

Con il decreto di decadenza, l'Autorità marittima può disporre l'incameramento totale o parziale della cauzione.

Articolo 12

(Revoca della Concessione)

L'Autorità marittima può revocare la Concessione, qualora dovessero sopravvenire motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21-quinquies della Legge n. 241 del 07 agosto 1990.

Articolo 13

(Tariffe)

Le tariffe del servizio di rimorchio sono stabilite dal Capo del Compartimento Marittimo, secondo le modalità definite dall'Amministrazione centrale, ai sensi dell'articolo 101 del Codice della Navigazione e in linea con i principi di cui all'articolo 14 comma 1-bis del Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni.

Le tariffe devono essere determinate in conformità al principio di corrispettività del servizio, in ragione della sua durata su base oraria e dei costi del medesimo comprovati dal Concessionario.

Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, la facoltatività del servizio non osta all'eventuale futura applicazione di misure economiche (in particolare, la cd. "tariffa di disponibilità") qualora esse siano necessarie ai fini di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Concessionario quale erogatore del servizio di interesse generale.

Articolo 14

(Atti di Concessione)

Gli atti di Concessione devono essere conformi a quanto indicato nel presente Regolamento, nonché a tutte le disposizioni normative vigenti in materia e alle indicazioni impartite dall'Amministrazione centrale.

La Spezia, 16 novembre 2022

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
MARITTIMO DELLA SPEZIA
C.V. (CP) *Alessandro Ducci***

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs 82/2005 art. 21